



COMUNE DI SANT'ANATOLIA DI NARCO

Provincia di Perugia

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 48 DEL 14-05-20

**OGGETTO: DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI SCADENZA DELLE ENTRATE LOCALI
A CAUSA DELL' EMERGENZA CORONAVIRUS.**

L'anno duemilaventi, il giorno quattordici del mese di maggio alle ore 18:00, nella sede dell'Ente previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e termini di legge, si é riunita la Giunta Comunale.

Alla discussione dell'argomento di cui all'oggetto sono presenti i Signori:

FIBRAROLI TULLIO	sindaco	P
FLAVONI GIANFRANCESCO	assessore	P
CORTI ANNA	assessore	P

Partecipa il Segretario Comunale Dr. Isidori Roberta

Presenti n. 3 - Assenti n. 0 - In carica n. 3 - Totale componenti n. 3.

Assume la Presidenza il Sig. FIBRAROLI TULLIO nella sua qualità di sindaco e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica di cui all'oggetto, segnata all'Ordine del Giorno.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
- il DPCM del 23 febbraio 2020 relativo alle “Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, ...” con cui, all'Allegato 1, sono stati indicati i Comuni interessati da diffondersi del virus COVID-19;
- il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, avente ad oggetto “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, concernente “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VERIFICATO che il richiamato Decreto legge n. 18/2020, agli articoli 67 e 68, dispone la sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori dall'8 marzo al 31 maggio 2020, nonché la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione, ivi compresi gli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

CONSIDERATO che le disposizioni sopra citate non contemplano alcuna sospensione, né altro intervento in materia di fiscalità locale;

ATTESO che l'attuale scenario di emergenza sanitaria comporta la sospensione di ogni attività economica ad eccezione di quelle considerate come indifferibili e, contestualmente, è posto il divieto ad ogni cittadino di uscire dalla casa di residenza, se non per comprovati motivi di salute o di lavoro, oltre che per lo stretto necessario per l'approvvigionamento di generi alimentari per la propria sussistenza e per il proprio nucleo familiare;

RITENUTO opportuno, per quanto evidenziato, di dover sostenere i cittadini del territorio comunale nonché l'economia locale, adottando strumenti di sollievo nel contesto economico sanitario sopra descritto;

RILEVATO che ai Comuni è riconosciuta potestà regolamentare dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e s.m.i.;

RITENUTO opportuno rimettere in termini i contribuenti comunali, nel caso in cui il tempestivo adempimento di obblighi tributari sia impedito da cause di forza maggiore, nonché sospendere e differire i termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore di detti contribuenti, interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili, limitatamente ai tributi comunali non gestiti in convenzione con l'Agenzia delle Entrate, escludendo altresì i tributi locali il cui gettito è riservato allo Stato;

PRESO ATTO che le modifiche regolamentari sono di competenza del Consiglio Comunale, tuttavia, stante l'urgenza, si intende demandare all'Organo esecutivo il differimento dei termini delle scadenze relative alla fiscalità locale;

RILEVATO che l'intervento è dettato da motivi di necessità ed urgenza, stante la straordinarietà degli eventi epidemici senza precedenti;

ATTESO che il Consiglio Comunale, successivamente, provvederà ad assumere un'opportuna delibera con cui ratificherà quanto approvato dalla Giunta Comunale;

VISTE le sentenze nn. 4435 e 4436 del Consiglio di Stato del 23 luglio 2018, che attribuiscono alla Giunta Comunale il potere di intervenire in materia di tributi locali in situazioni di estrema necessità ed urgenza, con la successiva ratifica da parte del Consiglio Comunale;

CONSIDERATO che il presente provvedimento è giustificato da ragioni di urgenza dovute all'assenza di interventi del legislatore nazionale in ambito di sospensione dei versamenti della fiscalità locale;

PRESO ATTO che il presente atto è, altresì, giustificato da motivi di straordinarietà ed imprevedibilità degli eventi avvenuti in ambito sanitario, stante l'emergenza correlata all'epidemia del COVID-19;

VERIFICATO che la presente delibera di Giunta Comunale è caratterizzata dalla temporaneità degli effetti del provvedimento, correlata al perdurare dello stato di emergenza;

RICONOSCIUTI i requisiti d'urgenza del provvedimento da adottare, stante la necessità di procedere con rapidità a sospendere i termini di pagamento dei tributi locali di competenza del Comune;

CONSIDERATO, inoltre, il perdurare della condizione di emergenza derivante dall'estendersi dell'epidemia da COVID-19, che impone ai cittadini di limitare le uscite dall'abitazione di residenza, che mal si concilia con la necessità di rispettare gli adempimenti che afferiscono alla fiscalità locale;

RITENUTO doveroso evitare che i contribuenti si rechino agli sportelli bancari o postali o presso altri operatori per eseguire il versamento dei tributi dovuti, differendo tali pagamenti in epoca in cui sia terminata l'attuale emergenza COVID-19;

RILEVATO che il provvedimento che si intende adottare ha, altresì, il fine di allievare il disagio socio-economico che la situazione di pandemia ha generato e sta ulteriormente generando;

CONSIDERATO necessario, altresì, per allineare le disposizioni della fiscalità locale a quelle emanate dal Governo con il citato D.L. n. 18/2020, disporre la sospensione degli adempimenti fiscali e dei versamenti anche ai tributi di competenza del Comune e dal medesimo direttamente gestiti, la cui scadenza è compresa nel periodo compreso tra 01.03.2020 e il 30.06.2020, ferma restando la facoltà dei singoli di provvedere senza avvalersi della sospensione disposta con il presente provvedimento;

RICHIAMATA la Delibera di Consiglio comunale n. 37, del 19.12.2019, di approvazione del piano finanziario della Tari, con determinazione delle relative scadenze;

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere con il seguente differimento:

- le rate TARI scadenti il 16.05. e il 16.10.2020 sono differite rispettivamente al 31.07.2020 e al 31.10.2020;

DATO ATTO che, non appena sarà possibile, il presente provvedimento sarà ratificato dal Consiglio Comunale;

VISTO il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici;

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D. Lgs. 18 luglio 2000, n. 267;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

1) tutto quanto premesso è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di approvare la narrativa e per l'effetto:

- di differire il termine di pagamento della TARI al 31.07.2020, per quanto riguarda la prima rata, e al 31.10.2020, per quanto riguarda la seconda rata, come specificato in premessa;
- di dare atto che la presente previsione verrà ratificata dal Consiglio Comunale alla prossima seduta utile.

Inoltre, stante l'urgenza del presente provvedimento, con separata votazione favorevole unanime

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000.

Il sottoscritto responsabile del servizio interessato in relazione alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE
F.to BIANCHI PASQUA LENA

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario in relazione alla proposta di deliberazione di cui all'oggetto esprime, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 parere Favorevole sotto il profilo della regolarità contabile.

IL RESPONSABILE
F.to BIANCHI PASQUA LENA

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Isidori Roberta

IL PRESIDENTE

F.to FIBRAROLI TULLIO

=====
Prot. n.

La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

Viene pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi:
dal 15-05-2020 al 30-05-2020, come prescritto dall'art. 124, comma 1.

[] Viene comunicata con lettera n. del alla Prefettura.

[X] Viene comunicata, con lettera n. in data , ai signori capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125.

[S] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile.

[X] Non é soggetta al controllo preventivo di legittimità, a seguito della soppressione del comitato regionale di controllo disposta con Legge Regionale 30 settembre 2002, n. 16.

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Sant'Anatolia di Narco, li 15-05-20

F.to NAPOLEONI ANNA

=====
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Sant'Anatolia di Narco, li 15-05-20

IL SEGRETARIO COMUNALE

Isidori Roberta

=====
La presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n. 267/2000:

E' stata affissa all'Albo Pretorio come da attestazione del messo comunale per quindici giorni consecutivi: dal 15-05-20 al 30-05-20.

E' divenuta esecutiva il giorno 14-05-20:

[S] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'albo (art. 134, comma 3).

IL SEGRETARIO COMUNALE

Sant'Anatolia di Narco, li

Isidori Roberta